

Canton Ticino

01.12.2018

Le seguenti informazioni sono state raccolte con la maggiore accuratezza possibile. Ciononostante è opportuno che per ottenere informazioni più dettagliate, soprattutto prima di intraprendere l'esercizio dell'attività, vi informiate sull'attuale applicazione della normativa presso l'Ufficio di sanità, via Orico 5, 6501 Bellinzona, tel. 091 814 30 45.

Aggiornamento sulla revisione della legge sanitaria ticinese

Tratto da: NVS News n. 34 | dicembre 2018

Christian Vogel / integrazione newsletter Oml TC

Dal 1° settembre 2018 sono in vigore nel Canton Ticino nuove norme di legge: La «Legge sanitaria», in breve LSan, e un «Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria» rendono impossibile ai professionisti che già esercitano – che non disponevano già prima del 1.9.2018 di una autorizzazione all'esercizio dell'attività – e a molte studentesse/studenti di esercitare la propria professione o di assolvere la propria pratica professionale. Contro questa situazione insostenibile si batte l'Oml TC con assistenza giuridica e politica, finora purtroppo senza successo. Così la gioia per l'inclusione del nostro diploma federale nella Legge sanitaria è piuttosto moderata.

Il seguente riepilogo offre una panoramica sulla situazione aggiornata:

1. Le terapisti/i terapisti complementari e le naturopate/i naturopati con diploma federale sono autorizzati a esercitare la propria attività professionale sotto la propria responsabilità. Ottengono quindi l'autorizzazione al «libero esercizio».
→ art. 54 della Legge sanitaria
2. Le terapisti/i terapisti attivi nell'ambito di competenza delle terapisti/dei terapisti complementari e delle naturopate/dei naturopati con diploma federale e che hanno ottenuto dal Canton Ticino l'autorizzazione al libero esercizio prima dell'entrata in vigore della revisione il 01.09.2018 possono continuare a esercitare la propria attività secondo le norme precedentemente vigenti se avevano già notificato l'esercizio del metodo in questione al Consiglio di Stato.
→ art. 102d cpv. 3, Disposizioni transitorie della Legge sanitaria

3. Le terapiste/i terapisti (cantionali) che hanno ottenuto dal Canton Ticino l'autorizzazione al libero esercizio dopo il 01.09.2018 non possono offrire trattamenti che rientrano nell'ambito di competenza delle terapiste/dei terapisti complementari e delle naturopate/dei naturopati con diploma federale. → art. 63.b, h) della Legge sanitaria
4. Le terapiste/i terapisti complementari e le naturopate/i naturopati con certificato settoriale devono assolvere il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato fino al conseguimento del diploma federale alle dipendenze di una/un terapeuta complementare o una/un naturopata con diploma federale, di una/un «terapeuta complementare» autorizzato dal Cantone con autorizzazione cantonale oppure (ora) di un'altra persona specialista della salute dotata di autorizzazione cantonale. Il periodo di pratica professionale sotto supervisione come dipendente può essere prolungato secondo il Dipartimento di sanità a oltre 2 anni. → art. 6 del Regolamento
5. Il lavoro con pazienti e clienti svolto nell'ambito di un periodo di pratica durante un corso di formazione accreditato di terapeuta complementare o naturopata o per l'adempimento delle 250 ore di trattamento clienti per la procedura di equivalenza del certificato settoriale dell'OmI TC deve avvenire sotto la vigilanza e la responsabilità di una/un terapeuta complementare o di una/un naturopata con diploma federale o di una/un «terapeuta complementare» con autorizzazione cantonale.
→ art. 58a della Legge sanitaria

La NVS fa notare ancora una volta che chi impiega praticanti conformemente al punto 4 o 5 si assume piena responsabilità del loro lavoro e comportamento.

Ciascun terapeuta deve inoltre conteggiare con il proprio numero RCC, ed essere dunque registrato ad es. presso la SPAK. Deve essere ugualmente in regola con tutte le assicurazioni (sociali).

Nel Canton Ticino le professioniste/i professionisti possono quindi applicare i metodi della terapia complementare conformemente all'art. 1.22 del regolamento d'esame dell'OmI TC e gli indirizzi di naturopatia conformemente al regolamento d'esame dell'OmI MA solo se rientrano nelle disposizioni transitorie della LSan o se sono terapiste/terapisti complementari o naturopate/naturopati con diploma federale.

Link importanti

- Per informazioni riguardanti le terapiste/i terapisti complementari si prega di consultare il promemoria TI sul sito dell'OmI TC: <https://www.oda-kt.ch/it/informazione-per-terapisti-praticanti/promemoria/>
- Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria = Lsan) del 18 aprile 1989 (801.100):
<https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/185>